

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) LUCCHINI GUASTALLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANGIOVANNI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SPENNACCHIO	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(MI) TINA	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) SPENNACCHIO

Nella seduta del 09/04/2015 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Il caso, alla luce di quanto rappresentato dal ricorrente e dall'intermediario resistente, può essere così riassunto. Il ricorrente, titolare di un mutuo fondiario, asserisce che il tasso globale applicato al rapporto, tenuto conto degli interessi moratori, supera il tasso soglia e chiede, pertanto, la restituzione degli interessi pagati e la rideterminazione delle rate mensili.

In particolare, in data 21 ottobre 2010 il ricorrente ha stipulato il contratto di mutuo, per €. 70.000,00, della durata di 15 anni al tasso nominale annuo del 4,7%. Al momento della conclusione del contratto, il tasso di mora era pari al 5,75%.

Con reclamo in data 24 marzo 2014, parte ricorrente, facendosi assistere da un'associazione dei consumatori e richiamando la sentenza della Cassazione n. 350/2013, ha contestato l'applicazione di un tasso complessivo del 10,45% (dato dalla sommatoria del tasso di interesse corrispettivo e del tasso di interesse di mora); in relazione a ciò, ha chiesto la restituzione degli interessi per €. 11.600,98. Avendo ottenuto riscontro negativo, ha presentato ricorso all'ABF, chiedendo il rimborso complessivo di €. 15.317,74, così quantificato:

- €. 12.264,78 relativamente agli interessi già corrisposti, calcolati sulla base del piano di ammortamento;
- €. 2.452,96 per danni morali;
- €. 600,00 per il recupero delle spese sostenute.

Nel merito, il ricorrente ha ritenuto opportuno premettere il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.

L'intermediario resistente afferma che il contratto di mutuo in oggetto è stato stipulato nel pieno rispetto della normativa vigente. In particolare, il mutuo è stato stipulato al tasso nominale del 4,7%; il contratto prevede un tasso di mora calcolato sulla base del seguente criterio: *“tasso nominale annuo pari al tasso, pro-tempore vigente durante la mora, per le operazioni di rifinanziamento marginale (...) fissato dalla Banca Centrale Europea (attualmente pari all'1,75%) (...) maggiorato di 4 punti percentuali annui”*.

In tale epoca il tasso soglia corrispondente per la categoria dei mutui a tasso fisso era del 7,76%. La parte ricorrente contesta l'usurarietà dei tassi applicati sulla base della sommatoria del tasso di interesse corrispettivo con quello di mora, applicato in sede di stipula, che darebbe un risultato superiore al tasso soglia del periodo di riferimento.

La sentenza n. 350/2013, citata dal ricorrente a supporto della pretesa, *“in realtà non”* conterrebbe alcun riferimento/indicazione che legittimi la costruzione del tasso effettivo globale secondo criteri differenti da quelli utilizzati, prima che dai giuristi, dalla matematica finanziaria; in proposito richiama diverse decisioni dell'ABF. In particolare, in un precedente analogo l'Arbitro ha ritenuto che, al fine di accertare se il limite costituito dal tasso soglia sia stato superato, il tasso convenzionale degli interessi moratori non debba essere sommato a quello degli interessi corrispettivi, laddove il contratto preveda che gli uni siano sostitutivi degli altri.

Le pattuizioni contenute negli atti richiamati dalla parte ricorrente fanno riferimento a *“due distinti tassi di interesse”* e non già ad un unico tasso contrattuale; gli stessi, considerati singolarmente, risulterebbero entrambi inferiori al c.d. tasso soglia. La resistente chiede, dunque, al Collegio di *“respingere le richieste avanzate dai ricorrenti in quanto manifestamente immotivate e comunque infondate in fatto ed in diritto”*.

DIRITTO

Prima di esaminare nel merito la controversia, sembra opportuno riportare alcuni aspetti essenziali ai fini della decisione. Il ricorrente allega copia del contratto in oggetto, un mutuo ipotecario fondiario stipulato in data 21 ottobre 2010 alle seguenti condizioni:

- tasso fisso al 4,7%;
- interessi di mora sulla base dei seguenti parametri: *“Tali interessi di mora saranno calcolati al tasso nominale annuo pari al tasso, pro-tempore vigente durante la mora, per le operazioni di rifinanziamento marginale (marginal lending facility) fissato dalla Banca Centrale Europea (attualmente pari all'1,75% - uno virgola settantacinque per cento - annuo) e pubblicato sul circuito telematico Reuters alla pagina ECB01 (...) ovvero sul quotidiano Il Sole 24 Ore, maggiorato di 4,00 (...) punti percentuali annui”*.

Nell'art. 4, comma 3, del dedotto contratto di mutuo si specifica che *“su ogni somma dovuta, a qualsiasi titolo, in dipendenza del presente contratto e dei relativi allegati, - e quindi anche a seguito di risoluzione del medesimo - e non pagata, vanno corrisposti dal giorno di scadenza gli interessi di mora a carico della parte mutuataria ed a favore della Banca”*.

Le contestazioni del ricorrente sono formulate sulla base della asserita possibilità di sommare algebricamente il tasso corrispettivo con gli interessi di mora ai fini del confronto

con il tasso soglia di riferimento. Il ricorrente ritiene, in particolare, che, al fine di dimostrare il superamento del tasso soglia, sia sufficiente compiere l'operazione aritmetica di sommare la cifra che indica il tasso di mora con la cifra che indica il tasso effettivo annuo, confrontare tale somma aritmetica con il tasso soglia del periodo e, da tale confronto, ricavare l'effetto giuridico dell'azzeramento di entrambi.

Così facendo, la parte ricorrente individua nel 10,45% il tasso applicato dalla resistente al rapporto da raffrontare con la soglia usuraria:

- *“tasso di interesse corrispettivo 4,70%”*;
- *“tasso di interesse di mora 5,75%”*;
- *“sommatoria tassi applicati 10,45%”*;
- *“tasso soglia 2° trimestre 2010 7,76%”*.

La resistente dichiara che al contratto, in regolare ammortamento, non sono mai stati applicati interessi moratori, pur senza allegare alcuna evidenza in proposito.

La problematica in questione è stata affrontata dal Collegio di Coordinamento anche con specifico riguardo a soggetti rientranti, ai fini della procedura dinanzi all'ABF, tra i consumatori. Il Collegio ha disatteso la possibilità di sommare i due distinti tassi di interesse, evidenziando, tra l'altro, che non può essere accolta la tesi secondo la quale sia gli interessi corrispettivi che quelli di mora avrebbero una natura simile, costituendo entrambi una forma di remunerazione in favore del mutuante; si tratta, infatti, di tesi incompleta perché muove dalla sola analisi della causa giustificatrice astrattamente considerata e trascura di considerare che gli interessi corrispettivi sono stabiliti in dipendenza di un equilibrio concordato che determina anche i termini temporali in cui lo spostamento di disponibilità di una somma di denaro da un soggetto all'altro abbia effetto. Deve, così, trovare ulteriore conferma la validità dell'orientamento espresso dalle “Istruzioni della Banca d'Italia per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura”, le quali dispongono che *“gli interessi di mora e gli oneri assimilabili contrattualmente previsti per il caso di inadempimento di un obbligo”* siano esclusi dal calcolo del TEGM (paragrafo C4, Trattamento degli oneri e delle spese nel calcolo del TEG).

D'altra parte nei *“Chiarimenti in materia di applicazione della legge antiusura del luglio 2013”*, la Banca d'Italia ha precisato che per i finanziamenti con un piano di ammortamento predefinito (credito personale, credito finalizzato, leasing, mutui, prestiti contro cessione del quinto e della pensione, altri finanziamenti), *“la verifica sul rispetto delle soglie è compiuta solo al momento della stipula del contratto, in cui la misura degli interessi è stabilita”*. Dalla rilevazione dei tassi soglia per i mutui ipotecari a tasso fisso nel periodo di sottoscrizione del contratto, risulta che il tasso corrispettivo convenuto tra le parti è inferiore a quello soglia, pari a 7,755.

L'infondatezza della domanda principale assorbe anche le restanti richieste formulate dal ricorrente. Si osserva, per altro, che, relativamente alle spese reclamate, la parte ricorrente non ha esibito documentazione a supporto.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

PER QUESTI MOTIVI

Decisione N. 8097 del 22 ottobre 2015

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA